



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Al Dipartimento delle Politiche Europee

OGGETTO: COM (2021) 817 - richiesta di relazione. Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva 2020/262/UE (rifusione) per quanto riguarda i punti vendita in esenzione dalle imposte situati nel terminale francese del Tunnel sotto la Manica.

Con riferimento alla richiesta di codesto Dipartimento, indicata in epigrafe, si trasmette l'unito *format*, debitamente compilato.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)**

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva 2020/262/UE (rifusione) per quanto riguarda i punti vendita in esenzione dalle imposte situati nel terminale francese del Tunnel sotto la Manica.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 817 del 16/12/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0418(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Premessa: finalità e contesto

Dopo il recesso dall'Unione Europea il Regno Unito è divenuto un paese terzo. La normativa unionale in materia di accise prevede che i passeggeri diretti in un paese terzo possano effettuare acquisti in esenzione dalle accise nei porti e negli aeroporti di partenza. Tale esenzione non è prevista per il Tunnel della Manica che collega Francia e Regno Unito. La proposta di direttiva intende estendere questa esenzione anche ai punti vendita situati nel terminale francese del Tunnel della Manica, in modo da garantire condizioni di pari trattamento a tutti i passeggeri diretti nel Regno Unito.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

L'articolo 14 della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, e l'articolo 13 della direttiva 2020/262/UE, di rifusione del regime generale delle accise, prevedono l'esenzione dalle accise degli acquisti effettuati nei porti e negli aeroporti dai passeggeri diretti verso paesi terzi. Tali misure trovano applicazione anche nei confronti del Regno Unito che, a seguito del recesso dall'Unione Europea, è divenuto un paese terzo.

La proposta normativa intende emendare le direttive sopra citate, estendendo questa esenzione anche ai punti vendita situati nel Terminale francese del Tunnel sotto la Manica, che presenta caratteristiche simili a quelle di un porto marittimo.

Sotto tale profilo la base giuridica viene individuata correttamente nell'articolo 113 TFUE, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore delle imposte indirette.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, il compito di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza, la proposta risulta rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, poiché la presente proposta è limitata a quanto può essere conseguito solo attraverso la legislazione UE. Infatti, qualsiasi iniziativa volta ad esentare i punti vendita situati nel terminale francese del tunnel può essere realizzata soltanto emanando la normativa unionale di settore che non contempla tale esenzione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Il riconoscimento dell'esenzione dei punti vendita situati nel terminale francese del tunnel può essere realizzato soltanto modificando la normativa unionale in materia di accise.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di direttiva intende garantire condizioni di pari trattamento ai passeggeri che si recano nel Regno Unito, divenuto paese terzo, sia attraverso i porti che attraverso il tunnel sotto la Manica.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta non presenta profili di interesse nazionale, poiché la misura si applica esclusivamente ai punti vendita situati nel terminale francese del Tunnel della Manica.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è stata adottata dalla Commissione lo scorso mese di dicembre e dovrebbe costituire una delle priorità della Presidenza di turno francese. La proposta dovrebbe essere accolta senza particolari difficoltà dagli Stati membri ed essere pubblicata in tempi brevi.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta incide esclusivamente sull'applicazione delle accise nel terminale francese del tunnel della Manica.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non ci sono effetti

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<i>La misura riconosce un'esenzione ai punti vendita situati nel Terminale francese del tunnel ponendo i passeggeri che si recano nel Regno Unito nelle stesse condizioni di chi utilizza i porti marittimi o gli aeroporti.</i>

Altro

--